



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Num. 37 del 29.11.2013

Oggetto: Recepimento osservazioni preliminari della Regione Autonoma Valle d' Aosta al Piano del Parco

L'anno 2013, giorno 29 del mese di novembre, presso il Municipio di Aymavilles (AO), Via Chef Lieu 1, a seguito di regolare convocazione, si é riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Michele OTTINO, assistito da Donatella PAGNOTTO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	GEA	Adriano	Vice Presidente	X	
3	AIMONINO	Domenico	Componente		X
4	DUPONT	Giuseppe	Componente	X	
5	FERRERO	Sergio	Componente	X	
6	FRAMARIN	Francesco	Componente	X	
7	GIORGIS	Pier Giorgio	Componente		X
8	GUICHARDAZ	Carlo	Componente	X	
9	NAUDIN	Oswaldo	Componente	X	
10	PIANA	Fabrizio	Componente		X
11	ROSSATO	Marco	Componente		X
12	TUBEROSA	Ezio	Componente	X	
13					

Il Consiglio Direttivo

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 10.12.2009 con la quale è stato approvato il Piano del Parco nazionale Gran Paradiso, previo parere favorevole della Comunità del Parco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni;
- Ricordato che nel maggio 2010 i documenti di Piano sono stati trasmessi alla Regione Piemonte e alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'avvio delle procedure di adozione e approvazione;
- Ricordata la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 08.07.2010 prot. n. 6046 con la quale la Conferenza dei servizi, convocata per l'espressione del parere preliminare all'adozione, ha richiesto all'Ente Parco il recepimento di alcune osservazioni avanzate dai servizi regionali competenti, preliminarmente all'adozione del piano, oltre ad aggiornamenti connessi all'attualizzazione di alcuni riferimenti normativi della legislazione regionale;
- Vista la tabella rappresentativa delle osservazioni regionali e delle proposte di adeguamento predisposte dagli uffici dell'Ente;
- Richiamata la necessità di consentire la ripresa dell'iter di adozione e approvazione del Piano del parco;



- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. DEC DPM 2411 del 27.11.2006;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - presenti e votanti: n. 8
 - voti favorevoli: n. 5
 - voti contrari: n. =
 - astenuti: n. 3 (Ferrero, Framarin, Tuberosa)

delibera

1. di approvare la tabella di recepimento delle osservazioni preliminari della Regione autonoma Valle d'Aosta al Piano del Parco, allegata al presente atto per farne parte integrante;
2. di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, in virtù della necessità di consentire la prosecuzione della procedura di adozione ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della Legge n. 394/1991 e s.m.i.;
3. di demandare alla Direzione l'attuazione delle procedure e degli adempimenti che si rendano necessari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Segretario
(Dott. Michele OTTINO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del - 5. D.I.C. 2013

Torino, li

Il Direttore Segretario
Michele OTTINO



ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data
..... come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del
..... da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
- per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
..... del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in
data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
..... del

NOTE

Il Direttore Segretario
Michele OTTINO



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



OSSERVAZIONI REGIONE VALLE D'AOSTA AL PIANO DEL PARCO

Parco nazionale Gran Paradiso
dicembre 2012

N°	Servizio RAVA	Contenuto osservazione	Proposta di adeguamento
1	Dipartimento difesa del ruolo e risorse idriche	NTA Art. 13 Tutela delle acque e delle fasce fluviali c. 2: richiama i principi del PAI per la riqualificazione delle fasce fluviali riferiti alle zone perimetrate ai sensi della normativa regionale: "completare il comma introducendo il concetto "laddove possibile nelle aree già antropizzate"	Correggere come segue l'art. 13 c. 2: "Le fasce fluviali e le rive dei laghi, ivi compresi i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute e riqualificate, laddove possibile nelle aree già antropizzate, al fine di consolidarne ed elevarne il grado di naturalità e funzionalità idraulica ed ecologica, conservarne le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, ripristinarne la vegetazione ripariale arborea, arbustiva ed erbacea per il raggiungimento di fitocenosi ad evoluzione naturale, riqualificarne e monitorarne la vegetazione ripariale ed acquatica ai fini di fitodepurazione, recuperare le aree in stato di degrado, tutelarne i valori paesaggistici, valorizzarne la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa. Trattasi del regolamento del parco di cui all'art. 11 della L. 394/91.
2	Dipartimento difesa del ruolo e risorse idriche	NTA Art. 13 Tutela delle acque e delle fasce fluviali c. 3: "fa riferimento ad un regolamento non noto"	La norma riprende pressoché letteralmente l'art. 35 c. 9 del Piano territoriale paesistico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con L.R. 10.4.1998, n. 13. Ricalca inoltre gli artt. 5-6-7 del DPR 24.5.1988, n. 236 e l'art. 94 del DLT 3.4.2006, n. 152.
3	Dipartimento difesa del ruolo e risorse idriche	NTA Art. 13 Tutela delle acque e delle fasce fluviali c. 7: riprende la medesima disciplina regionale, "ma bisogna specificare che la fascia di protezione per i pozzi è pari a 2000 metri, in assenza di studi specifici"	
4	Servizio Aree Protette	NTA Art. 4 c. 4: "Mancano i corretti riferimenti normativi regionali in materia di valutazione d'incidenza"	Correggere come segue l'art. 4 c. 4 prima frase: "La valutazione d'incidenza di cui al DPR 357/1997 e successive modificazioni, nonché di cui alla L.R. n. 19/2009 per la Regione Piemonte, e alla L.R. 21 maggio 2007, n. 8 per la Valle d'Aosta, non viene pertanto applicata agli interventi diretti alla conservazione delle specie;(...)"
5	Servizio Aree Protette	NTA Art. 4 c. 5: "per quanto riguarda la presunta "valutazione periodica di idoneità del sito in quanto Zona Speciale di Conservazione (ZSC): "si ritiene che tali aspetti possano essere debitamente disciplinati nell'ambito del futuro decreto di designazione della ZSC, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la regione Autonoma Valle d'Aosta"	Correggere come segue l'art. 4, c. 5: "L'Ente Parco redigerà e trasmetterà alla Regione Piemonte ed alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta la valutazione periodica di idoneità del sito IT 1201000 come richiesto dalla direttiva Habitat, una volta designato quale Zona Speciale di Conservazione."
6	Servizio Aree Protette	Valutazione di incidenza: "non è stata recepita la richiesta di apportare semplificazioni amministrative prevedendo aree territoriali e/o tipologie d'intervento che possano essere escluse da tale adempimento. Il Piano di gestione e le NTA si limitano esclusivamente ad attribuire alle regioni	Modificare come segue l'art. 4 c. 4 seconda frase: "(...); sono definiti dalle Regioni, con il consenso dell'Ente Parco, le opere, gli interventi e le trasformazioni che non sono soggetti alla valutazione di incidenza. Gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono esclusi"



Parco nazionale Gran Paradiso
dicembre 2012

tale possibilità." (...) " si ribadisce la necessità di individuare tali zone territoriali e/o tipologie di intervento da inserire nel Piano di gestione e nelle NTA".

dall'obbligo di valutazione di incidenza e dalla richiesta di parere preventivo, in quanto la tipologia e la modesta entità permettono di escludere incidenze su habitat e specie tutelate, nei seguenti casi:

- i progetti e gli interventi localizzati all'interno delle zone territoriali di tipo D1 e D del Piano del Parco;

1) nelle zone D, D1 e C del Piano del Parco:

- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e loro varianti in corso d'opera, che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e mutamento della destinazione d'uso, se è accertata, con dichiarazione del proprietario o del progettista, presso gli edifici oggetto di intervento, l'assenza di chiofrotteri;

- realizzazione di opere e manufatti presso le pertinenze degli edifici: cordoli, muretti, recinzioni, bomboloni per il GPL, pavimentazioni e percorsi pedonali;

- installazione di antenne e pannelli solari su edifici;

- piantumazione di siepi e/o filari di pertinenza degli edifici con esclusivo impiego di specie autoctone, che non comporti lavori di rimodellamento del suolo;

- interventi localizzati esclusivamente sulla carreggiata stradale senza occupazione e/o compromissione alcuna delle aree limitrofe;

2) nelle zone D e D1 del Piano del Parco:

- opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

- devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

- realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio delle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

- ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, ove ammesse dal regolamento edilizio.

Gli interventi esclusi dalla valutazione d'incidenza potranno essere oggetto di revisione, se a seguito di monitoraggi emergesse la presenza di habitat e/o specie vulnerabili.



Parco nazionale Gran Paradiso
dicembre 2012

7	Servizio Aree Protette	Piano di gestione del SIC e ZPS: "adeguare i riferimenti normativi rispetto alle nuove norme regionali di recente approvazione in materia di tutela della flora (LR 7.12.2009, n. 45 Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina) e alla situazione relativa alla distribuzione di SIC e ZPS nei territori limitrofi al Parco (ZPS IT1202020 - Mont Avic e Mont Emilius)"	L'aggiornamento normativo è stato inserito nella revisione del testo del Piano di gestione
8	Servizio Aree Protette	Piano di gestione del SIC e ZPS: "aggiornare all'anno 2009 i dati riferiti a specie e habitat, desunti dal formulario Standard del 2006, inserendo, in particolare, la scheda relativa a Canis lupus L."	L'aggiornamento normativo è stato inserito nella revisione del testo del Piano di gestione
9	Servizio Aree Protette	Piano di gestione del SIC e ZPS: "elaborare in tempi brevi una cartografia degli habitat Natura 2000, strumento indispensabile a fini gestionali, da affiancare alla cartografia delle tipologie ambientali"	E' stata redatta la cartografia degli habitat secondo una legenda coerente con le schede valutative del Piano di gestione.
10	Direzione urbanistica	Adeguamento del PRGC al PTP e al PP "Cerise propone la definizione di un protocollo di intesa tra la Direzione urbanistica e l'Ente Parco che definisca le procedure più idonee a tale adempimento"	Integrare l'art. 4 c. 2 delle NTA come segue: "Appositi accordi, intercorrenti fra l'Ente Parco e i Comuni interessati, impegneranno i Comuni stessi, previa definizione di un protocollo di intesa con la Direzione urbanistica della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il territorio ricadente in tale regione, ad adeguare i propri strumenti urbanistici, programmi e regolamenti agli indirizzi recati dal PP, nei termini temporali che gli accordi stessi stabiliranno e comunque nel più breve tempo possibile."
11	Direzione foreste e infrastrutture	NTA Art. 14, c. 1 "Non è stato inserito il riferimento alla legislazione regionale vigente concordato in sede di tavolo tecnico. La corretta dicitura del comma 1 risulta quindi essere "La conservazione del patrimonio forestale ed il miglioramento della sua stabilità sono perseguiti adottando interventi gestionali delle aree boscate, così come definite dalle legislazioni regionali vigenti, finalizzati..."	Proposta di modificare l'art. 14 c. 1 come segue: "La conservazione del patrimonio forestale ed il miglioramento della sua stabilità, sono perseguiti, nel rispetto dell'ecosistema forestale e degli habitat di interesse comunitario, adottando interventi gestionali delle aree boscate, così come definite dalle legislazioni regionali vigenti in recepimento del decreto legislativo 227/2001, finalizzati: ..."
12	Direzione foreste e infrastrutture	NTA Art. 14, c. 3 "nell'ambito dei "popolamenti di elevato valore vegetazionale forestale ... qualora essi rivestano anche funzione di protezione diretta di infrastrutture e insediamenti, ovvero a seguito di eventi o fenomeni eccezionali", è stato introdotto, in contrasto con quanto concordato in sede di tavolo tecnico, l'obbligo, per "gli	Proposta di modificare l'art. 14, c. 3, ultima frase come segue: "In tali popolamenti, qualora rivestano anche funzione di protezione diretta di infrastrutture e insediamenti, ovvero a seguito di eventi o fenomeni eccezionali, sono ammessi interventi di gestione attiva per mantenere e



Parco nazionale Gran Paradiso
dicembre 2012

12 bis	Servizio Aree protette (8-11-2012)	interventi di gestione attiva, per mantenere e ricostituire la stabilità funzionale”, di una “ valutazione caso per caso con l’Ente Parco ” NTA Art. 14, c. 4-b) aggiungere dopo “tutela del territorio;” e “e delle misure di conservazione emanate dalle regioni”	ricostituire la stabilità funzionale, valutati caso per caso con l’Ente Parco limitatamente agli aspetti relativi alla tutela ambientale ed ecosistemica.” Il testo è il seguente: b) negli altri popolamenti sono ammessi interventi di gestione attiva secondo i principi di sostenibilità, polifunzionalità e impostazione selvicolturale su basi naturalistiche, tenendo conto dei diversi tipi forestali con le modalità definite dal Regolamento, in coerenza con le Linee guida per la redazione dei siti della Rete Natura 2000 predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e delle misure di conservazione emanate dalle regioni.
13	Direzione foreste e infrastrutture	Relazione illustrativa: cap. 2.2 pagg. 21-23 viene riportato un dato, relativo all’estensione dei boschi con funzione di protezione (10%) palesemente errato e sottostimato. Carta delle foreste di protezione diretta (2006): “circa il 50% delle foreste valdostane, comprese quelle nel territorio del Parco, assolvono ad una funzione di protezione diretta. Tenuto conto delle problematiche gestionali legate a questa tipologia di bosco, si ritiene, pertanto, indispensabile la correzione del dato.”	<i>Proposta di integrare pag.24, dopo la tabella “Tipologie ambientali da foto satellitari: superfici e percentuali” con la frase “più recentemente (2006) per la Regione Valle d’Aosta è stata realizzata la Carta delle foreste di protezione diretta, applicando nuove specifiche per la delimitazione dei boschi che difendono infrastrutture e vite umane dai pericoli naturali; su tale base le aree boscate del Parco che assolvono ad una funzione di protezione diretta, con diversi gradi di potenziale efficacia, risultano circa il 50% del totale. Queste comprendono molti dei boschi già definiti senza possibilità di gestione attiva per le severe limitazioni stagionali e di accessibilità.”</i>
14	Direzione foreste e infrastrutture	Relazione illustrativa: cap. 2.4 pagg. 38-39 “si richiede l’aggiornamento della relazione coi riferimenti alla legislazione vigente, in particolare alla legge regionale n.3/2010 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”. Inoltre pare vada rilevato il ruolo attivo dell’Amministrazione regionale nella predisposizione dei Piani economici delle proprietà pubbliche, nella conoscenza dei boschi privati (Inventario forestale regionale del 1994) e, in generale, la pluridecennale gestione del patrimonio forestale della Valle d’Aosta secondo i principi della selvicoltura naturalistica.	<i>Si propone di integrare la relazione illustrativa al sottocapitolo” dopo la frase “Vi sono aspettative di gestione attiva...anche fuori dal Parco).” come segue: “L’Amministrazione regionale ha provveduto alla predisposizione dei Piani di assetto forestale (piani economici) delle proprietà pubbliche, ad approfondire la conoscenza dei boschi privati con l’ Inventario forestale regionale del 1994 e, in generale gestisce da alcuni decenni il patrimonio forestale secondo i principi della selvicoltura naturalistica. Inoltre la L.R. 1 febbraio 2010, n. 3 ha disciplinato gli aiuti regionali diretti alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale.”</i> Sempre al medesimo capitolo e alla stessa pagina aggiungere prima delle parole “In Piemonte esiste il Piano forestale territoriale (PFT)...” la frase: “La Regione Piemonte con la legge forestale n.4/2009 considera le foreste come



Parco nazionale Gran Paradiso
dicembre 2012

			<p>bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo, da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future. Per questo motivo ha ritenuto indispensabile la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza delle sue foreste e del territorio su tre livelli (regionale, territoriale e aziendale) secondo una strutturazione gerarchica volta a massimizzarne l'efficacia. La legge forestale piemontese vigente prevede una gestione forestale sostenibile, a tutela della biodiversità e finalizzata al mantenimento della multifunzionalità della foresta, ritenuta risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, elemento di apporto al benessere degli individui e di protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali. Il Regolamento forestale previsto dalla normativa, emanato con DPGR n. 8/R del 20.9.2011, detta regole e procedure da seguire per i tagli boschivi, e sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, disciplinando gli interventi in tutti i boschi e le foreste del Piemonte."</p> <p><i>Si propone di modificare la prima frase dell'art. 22 c. 1 delle NTA come segue:</i> "Il sistema dei sentieri e delle strade reali di caccia sono individuati dal Piano, tenendo conto dei catasti dei sentieri delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte e considerati percorsi storici che costituiscono le trame connettive dell'insediamento storico nel territorio del Parco."</p>
15	Servizio sentieristica	Far riferimento al catasto dei sentieri della valle d'Aosta per l'individuazione del sistema dei sentieri e delle strade reali di caccia	
16	Dipartimento agricoltura	NTA Art. 9, c. 4 che prevede la possibilità di realizzare, nell'ambito delle zone B2 "interventi di riqualificazione, ivi compresa la realizzazione di nuove stalle, per l'esercizio di attività pastorale, che non causino interferenze di rilievo sulle biocenosì in atto né rilevanti modifiche del suolo o delle infrastrutture". "Si ritiene troppo generico il divieto di attuare rilevanti modifiche "delle infrastrutture", in quanto un intervento di riqualificazione, con la nuova costruzione di fabbricati zootecnici e la realizzazione di annessi funzionali, può comportare un'importante modifica delle infrastrutture esistenti, quali ad esempio la realizzazione di un acquedotto o di una elettrificazione comprensoriale. Si richiede di specificare meglio quali sono le rilevanti modifiche delle infrastrutture non ritenute ammissibili."	<p><i>Si propone di modificare l'art. 9 c. 4 come segue:</i> Nelle zone B2 gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N) e agro-silvo-pastorale (A1); sono consentiti gli interventi ammessi nelle zone B1, nonché gli interventi di riqualificazione (RQ), ivi compresa la realizzazione di nuove stalle e le infrastrutture strettamente necessarie per l'esercizio dell'attività pastorale che non causino interferenze di rilievo sulle biocenosì in atto né rilevanti modifiche del suolo o delle infrastrutture né implicino significative modificazioni ambientali.</p>



Parco nazionale Gran Paradiso
dicembre 2012

Infine facciamo rilevare che successivamente alla riunione, mentre provvedevamo alla rilettura della relazione a seguito delle modifiche arretrate in sede di confronto, abbiamo notato che a pag. 39 della relazione per la frase "Riguardo alle norme in sintesi si può affermare che nelle due regioni non vi sono leggi forestali aggiornate che recepiscono esplicitamente i principi di polifunzionalità e sostenibilità della gestione forestale, in armonia con gli accordi e gli impegni internazionali, richiamati con il recente DL n. 227/01 in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale; né vi sono Prescrizioni di Massima o Regolamenti forestali generali applicativi che riconoscano l'importanza delle foreste per la conservazione della biodiversità e che contengano norme per gli interventi negli habitat forestali d'interesse comunitario (ai sensi delle Direttive CE per la tutela degli Habitat e degli Uccelli), per la tutela di grandi alberi, microambienti, necromassa, limiti a estensione delle tagliate, epoche d'intervento compatibili con la nidificazione della fauna ecc.)", non vi è più totale corrispondenza con la situazione legislativa esistente alla data di adozione del Piano da parte del Consiglio direttivo nel dicembre 2009, in particolare per il versante piemontese.

Pertanto poiché la situazione legislativa aggiornata è stata descritta adeguatamente con le modifiche di cui ai punti 13) e 14) proponiamo di stralciare detta frase.